



NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Circolare n. 9 del 27.06.2022

Oggetto: Le condizioni per la "sospensione" dell'attività imprenditoriale

Gentile Cliente,

L'art. 14, D.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 13 del DL 146/2021) prevede la **sospensione dell'attività imprenditoriale** in caso di mancato rispetto di talune condizioni finalizzate al contrasto del lavoro irregolare ed alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

CONDIZIONI PERCHÉ POSSA OPERARE LA SOSPENSIONE

L'INL adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che:

1. **almeno il 10% dei lavoratori presenti** sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo
 - risultati occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ("in nero")
 - o sia inquadrato come **lavoro autonomo occasionale** in assenza delle condizioni richieste dalla norma
2. o, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

INDIVIDUAZIONE LAVORATORI IRREGOLARI

- la nuova percentuale del **10%** (ante modifica 20%) si calcola sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo
- facendo riferimento la disposizione al "momento dell'accesso ispettivo" la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluyente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato;
- i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;

Si ricomprendono nella richiamata nozione di "lavoratori":

- i **collaboratori familiari**, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro;
- i **soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società**, non disponendo dei poteri datoriali tipici.

Il provvedimento di sospensione non si adotta nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa).

Lavoratori autonomi occasionali

Le condizioni da rispettare per evitare l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale riguardano le "nuove" modalità di invio **della comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale** (come da ultimo modificate dall'art. 12-sexies, DL 21/2022).

Per ragioni di monitoraggio e di contrasto all'uso illegittimo e fraudolento, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei committenti che si avvalgono di lavoratori impiegandoli secondo i canoni del lavoro autonomo occasionale, la cui disciplina, come già chiarito dall'INL e dal Ministero del Lavoro con la nota n. 29/2022, va ricondotta tanto all'art. 2222 c.c. in tema di contratto d'opera, quanto all'art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR relativo ai redditi diversi derivati da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Inizialmente, si prevedeva quale canale di invio della comunicazione in questione SMS e posta elettronica.

L'INL, in accordo con il Ministero del Lavoro, con la nota n. 29/2022, aveva messo a disposizione una serie di indirizzi email associati a ciascun Ispettorato territoriale del lavoro, competente in ragione del luogo di svolgimento della prestazione oggetto di comunicazione.

La comunicazione via e-mail ordinaria deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell'e-mail:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- compenso previsto.

A partire dal 28 marzo il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione dei committenti una piattaforma telematica dedicata, presente su Servizi Lavoro ed accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Le due modalità di invio erano tra loro alternative.

NEW - si ricorda che l'art. 12-sexies del DL 21/2022 ha previsto, quale modalità di invio **della comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale**:

- **in luogo della modalità inizialmente prevista "SMS e posta elettronica";**
- **l'invio tramite "modalità informatiche".**

Con tale modifica, l'unica modalità di invio della comunicazione sarà quella informatica, ossia quello che si avvale del portale telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, esattamente come avviene per il lavoro intermittente, le cui modalità operative, peraltro, sono espressamente richiamate dalla norma nella parte in cui si fa riferimento all'art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015.

GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'Allegato I al DL 146/2021.

Gravi violazione della disciplina di tutela della SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 (ALLEGATO I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021)

	FATTISPECIE
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3	Mancata formazione ed addestramento

4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Nota: in relazione a tale violazione, la disposizione normativa non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni per consentire l'adozione del provvedimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione è adottato *“in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”*.

Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere (cfr. ML circ. n. 33/2009; v. anche ML nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2021 in relazione alle manifestazioni fieristiche).

Nel caso di sospensione dell'attività imprenditoriale ove siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'Allegato I al DL 146/202, in via alternativa all'adozione del provvedimento di sospensione dell'unità produttiva dell'attività imprenditoriale, la sospensione riguarda l'attività lavorativa rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l'addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

STUDIO GIAROLA